COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2021
COM(2021) 595 final

2021/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per stabilire i totali ammissibili di catture (TAC) applicabili agli stock condivisi tra l'Unione e il Regno Unito ("le parti").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 1º maggio 2021 è entrato in vigore l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'"accordo")[1].

Le parti hanno convenuto di cooperare al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti.

Le parti condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo, le parti devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare i TAC per gli stock condivisi per l'anno o gli anni successivi. La Commissione avvierà tali consultazioni annuali con il Regno Unito a nome dell'Unione.

Il regolamento sulla politica comune della pesca ("PCP")[2] impone all'Unione di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Il regolamento PCP dispone altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione conformi ai migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti e promuova metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le risorse alieutiche.

L'articolo 28 del regolamento sulla PCP prevede espressamente che l'Unione applichi tali obiettivi e principi nella conduzione delle relazioni esterne in materia di pesca. A norma dell'articolo 33 di tale regolamento, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di

[1] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

[2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

intese comuni per la pesca di stock condivisi al fine di renderne possibile la gestione sostenibile.

Durante l'intero processo di consultazione annuale dovrà essere garantita, nei momenti opportuni, la piena e regolare partecipazione del Consiglio mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe trasmettere al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo rispetto alle consultazioni annuali, un documento dettagliato che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche disponibili e delle altre informazioni pertinenti, illustra la posizione dell'Unione, per esame e approvazione a nome dell'Unione.

La Commissione chiederà inoltre la consulenza del Consiglio prima della conclusione delle consultazioni annuali con il Regno Unito. I servizi della Commissione si incontreranno con il gruppo di lavoro "Pesca" in tempo utile prima di ogni ciclo di consultazioni, per illustrare e discutere, tra l'altro, la via da seguire, e riferiranno al gruppo di lavoro durante tutto l'iter delle consultazioni annuali. Gli Stati membri saranno invitati a partecipare in qualità di membri della delegazione dell'UE.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio[3] il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, fatte salve le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza. Come regola generale la Commissione trasmetterà le informazioni al Parlamento europeo tramite la commissione parlamentare competente.

3. BASE GIURIDICA

3.1. Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

3.1.2. Applicazione al caso concreto

Conformemente all'accordo, l'Unione deve consultare il Regno Unito in merito alla gestione congiunta delle risorse biologiche marine condivise, in particolare degli stock ittici condivisi. Tale obbligo è in linea con l'articolo 63 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Le consultazioni annuali sono necessarie alle parti per concordare le possibilità di pesca e le condizioni intrinsecamente connesse a norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e dell'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo.

[3] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2. Base giuridica sostanziale

3.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la fissazione delle possibilità di pesca annuali per gli stock condivisi tra l'Unione e il Regno Unito.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione (UE) 2021/689[1] del Consiglio, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra (l'"accordo") si applica a decorrere dal 1º maggio 2021.

(2) Conformemente all'articolo 494 dell'accordo, l'Unione e il Regno Unito (le "parti") hanno convenuto di cooperare al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti. Le parti condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile ("MSY").

(3) Ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo, le parti devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare i totali ammissibili di catture ("TAC") per gli stock condivisi.

(4) La Commissione dovrebbe svolgere le consultazioni annuali in materia di pesca a nome dell'Unione e sulla base delle posizioni dell'Unione che saranno definite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.

(5) La piena e regolare partecipazione del Consiglio e dei suoi organi preparatori al processo di consultazione annuale con il Regno Unito sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock in questione dovrebbe essere garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione, secondo il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea ("TUE").

[1] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

(6) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati.

(7) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] impone all'Unione di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

(8) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

(9) A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca dovrebbe essere coerente con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. L'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), impone inoltre all'Unione di eliminare gradualmente i rigetti grazie, tra l'altro, alla promozione di metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le risorse alieutiche.

(10) L'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione conformi ai migliori pareri scientifici disponibili.

(11) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'Unione applica gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso, tra cui il sostegno allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, nella conduzione delle relazioni esterne in materia di pesca e che le disposizioni in materia di politica esterna definite in tale regolamento non pregiudicano le disposizioni specifiche adottate a norma dell'articolo 218 TFUE.

(12) L'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta.

(13) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell'accordo e della necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le consultazioni annuali, dovrebbero essere stabilite procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione nell'ambito di tali consultazioni. Tali procedure dovrebbero essere in linea con il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE.

---

[2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

[3] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(14) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito, poiché l'esito delle consultazioni sarà attuato nel diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'"accordo") figura nell'allegato 1.

2. La posizione dell'Unione di cui al paragrafo 1 è definita su base annuale conformemente all'allegato II.

Articolo 2

La piena e regolare partecipazione del Consiglio durante l'intero processo di consultazione annuale è garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione.

Articolo 3

Entro il 30 giugno 2026 il Consiglio valuta e, se del caso, rivede la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 su proposta della Commissione.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente